

# COMUNE DI PADRIA

## REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE del CANONE per l'INSTALLAZIONE di MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N° 51 DEL 11.11.98

# INDICE

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

### TITOLO I

#### PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 3 Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Attività istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di autorizzazione
- Art. 10 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 11 Scadenza dell'autorizzazione
- Art. 12 Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio
- Art. 13 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
- Art. 14 Subingresso nell'autorizzazione
- Art. 15 Adempimenti dell'ufficio
- Art. 16 Concorso di più richieste di autorizzazione
- Art. 17 Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

### TITOLO II

#### INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 18 Oggetto del canone
- Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 20 Esclusioni dal pagamento del canone

### TITOLO III

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 21 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 22 Modalità di determinazione del canone
- Art. 23 Tariffa base del canone
- Art. 24 Coefficiente di valutazione dell'impatto pubblicitario
- Art. 25 Tariffa del canone per installazioni di mezzi pubblicitari su beni privati

### TITOLO V

#### TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

- Art. 26 Termini e modalità per il pagamento del canone
- Art. 27 Riscossione coattiva

**TITOLO VI**  
**PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

- Art. 28 Attività di controllo
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**  
**PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

**TITOLO I**  
**PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**  
**ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene istituita e vengono disciplinate le modalità di applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.
2. Nel titolo I del presente regolamento viene disciplinato il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.
3. Nel titolo II sono individuati i mezzi pubblicitari per l'installazione dei quali deve essere richiesta l'autorizzazione.
4. Il titolo III contiene i criteri di determinazione del canone.
5. Nel titolo IV vengono stabiliti i termini e le modalità per il pagamento del canone.
6. Il titolo V è dedicato alle procedure di verifica delle violazioni ed alle sanzioni applicabili.

**Art. 2**  
**Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Nel territorio del Comune di     PADRIA     è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dagli articoli da 1 a 24 del D. Lgs. n. 507 del 1993.
2. La installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, individuati nel successivo art. 18, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

### Art. 3

#### Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell'ambito territoriale del comune sul territorio pubblico o su aree private.

3. Il procedimento di cui al comma 1, è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

4. Non sono subordinati al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo i mezzi pubblicitari che per le loro caratteristiche o per la loro collocazione, non incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

### Art. 4

#### Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza in originale ed in copia, al competente ufficio del comune. L'istanza può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario
- c) la durata dell'installazione;
- d) una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario.

3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:

- a) un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
- b) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto

4. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.

5. Copia dell'istanza, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente con l'indicazione:

- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;

- b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
- c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;
- d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

#### **Art. 5**

#### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di giorni 20, decorrente dalla data di presentazione della relativa istanza al competente ufficio comunale.

2. In caso di spedizione dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è individuabile nella data di ricevimento dell'istanza stessa, risultante dal relativo avviso.

3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, il funzionario responsabile, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d'ostacolo all'accoglimento della richiesta avanzata

#### **Art. 6**

#### **Attività istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame dell'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, attraverso la valutazione di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta ed il controllo della documentazione allegata.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione comunale al fine di acquisire direttamente gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

3. Qualora l'istanza di cui al comma 1, risulti incompleta il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni dalla sua presentazione, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire gli elementi o la documentazione mancante, precisando altresì che l'integrazione o la regolarizzazione dell'istanza dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario il responsabile del procedimento provvederà all'archiviazione dell'istanza.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione dell'istanza sospende il decorso del termine, indicato nell'art. 5, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

#### **Art. 7**

#### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, quantifica l'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che deve essere riportato nel provvedimento autorizzatorio.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari o del provvedimento di diniego della stessa.

#### **Art. 8**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo;
- deposito cauzionale,

2. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico del comune, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'installazione interessanti l'arredo urbano e l'ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di \_\_\_\_30\_\_\_\_ giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'installazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

#### **Art. 9**

##### **Contenuto del provvedimento di autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

- ◆ i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
- ◆ la misura del mezzo pubblicitario;
- ◆ la durata dell'installazione;
- ◆ le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
- ◆ gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
- ◆ gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
- ◆ l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone,
- ◆ la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la revoca dell'autorizzazione;
- ◆ l'ammontare della cauzione, ove dovuta.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.

2. E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- ◆ applicare su ogni mezzo una targhetta recate l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio
- ◆ verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
- ◆ approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
- ◆ ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
- ◆ provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonchè in caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo art. 29.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

#### Art. 11

#### Scadenza dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora.

#### Art. 12

#### Revoca , modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:

- ◆ quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
- ◆ per mancato versamento dell'intero importo del canone o di 12 rate nei termini previsti;

3. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione al comune entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

4. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'autorizzazione all'installazione con apposita comunicazione diretta al comune.

5. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3, l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. Qualora l'installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2, in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta la mancata restituzione del canone già corrisposto;

#### Art. 13

## **Rinnovo del provvedimento di autorizzazione**

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, almeno trenta \_\_\_\_\_ giorni prima della scadenza. Nell'istanza dovranno essere altresì essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

### **Art. 14**

#### **Subingresso nell'autorizzazione**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l'installazione del quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvederà all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell'autorizzazione stessa, ma, entro \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ giorni dall'evento luttuoso (a pena di decadenza) devono darne comunicazione al comune;

### **Art. 15**

#### **Adempimenti dell'ufficio**

1. I provvedimenti di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari vengono annotati in un apposito registro, che deve essere redatto seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, e catalogati in base al nominativo del loro titolare.

2. Gli uffici competenti adottano adeguati strumenti organizzativi che permettano di verificare la scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato il registro di cui al comma 1.

3. Al fine di monitorare le attività amministrative relative all'impiantistica pubblicitaria, gli uffici provvedono, altresì, ad annotare in apposito registro i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con mezzi pubblicitari, per le quali sia stato corrisposto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

### **Art. 16**

#### **Concorso di più richieste di autorizzazione**

1. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata, qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.

2. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, per le autorizzazioni di durata superiore a \_\_\_\_\_ anni o che comportino l'installazione di impianti di difficile sgombero, si procede a gara pubblica o a licitazione privata.

## Art. 17

### Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Il funzionario responsabile del procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia all'autorizzazione all'installazione quando:

venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;

i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;

venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;

sia richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari luminosi;

venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;

sia richiesta l'installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi ;

venga richiesta l'apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;

l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;

l'apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;

l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;

i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;

l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

## TITOLO II

### INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

## Art. 18

### Oggetto del canone

1. Il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, come di seguito determinato, è dovuto esclusivamente per i mezzi attraverso i quali viene effettuata pubblicità esterna e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

2. Ai fini del comma 1, sono assoggettati al pagamento del canone i seguenti mezzi.

**l'insegna di esercizio**, vale a dire il mezzo finalizzato alla pubblicizzazione del nome dell'esercente, dell'attività o della merce in vendita, installato presso la sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;

la **preinsegna**, e cioè il manufatto costituito da una freccia di orientamento, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove si esercita una determinata attività;

il **cartello**, vale a dire il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari;

lo **striscione**, e cioè il mezzo che, privo di rigidità, e senza un' idonea struttura di supporto, viene installato trasversalmente a strade e piazze;

la **locandina**, vale a dire il manifesto di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività di diverso tipo;

lo **stendardo**, e cioè la bandiera o il gonfalone utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari;

il **segno orizzontale reclamistico**, e cioè il mezzo attraverso il quale vengono realizzate sulla superficie stradale, le scritte recanti messaggi pubblicitari, di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura<sup>(25)</sup>;

l'**impianto pubblicitario di servizio**, vale a dire il manufatto finalizzato al contempo allo svolgimento di servizi di pubblica utilità ed alla diffusione di messaggi pubblicitari;

l'**impianto di pubblicità**, e cioè qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle tipologie precedentemente indicate; in particolare rientrano in questa categoria i seguenti mezzi:

#### Art. 19

##### Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Obbligato al pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.

2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.

3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

#### Art. 20

##### Esclusioni dal pagamento del canone

1. Sono escluse dal pagamento del canone le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate all'interno di locali o nelle vetrine degli stessi.

2. È altresì esclusa dal pagamento del canone la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici, purchè non effettuata con mezzi, collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.

3. Il pagamento del canone non è dovuto quando l'installazione del mezzo è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, purchè vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento e sempre che le dimensioni del manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino la superficie di 1/2 m<sup>2</sup>

4. Non è soggetta al pagamento del canone l'installazione dei segnali di indicazione, purchè conformi alle disposizioni dettate dall'art. 39 del D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il nuovo codice della strada e dagli articoli da 124 a 136 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni<sup>(30)</sup>.

5. Non è dovuto il pagamento del canone per i mezzi di cui all'art. 18 quando la loro dimensione è inferiore a 1/2 m<sup>2</sup>.

6. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di mezzi:

- a) le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi.
- b) dagli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
- c) per le installazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, da enti non aventi finalità di lucro.

### TITOLO III CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

#### Art. 21

#### Suddivisione del territorio comunale

1. L'ammontare del canone di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.

2. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati, della popolazione residente e della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune.

3. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell'ente e dell'impatto ambientale, il territorio comunale è suddiviso nelle due categorie di seguito specificate:

#### ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

---

CENTROABITATO

---

---

#### ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

---

RESTANTE TERRITORIO

---

---

## Art. 22

### Modalità di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le installazioni di mezzi pubblicitari è determinata in base alle tariffe di seguito specificate, i cui importi devono essere debitamente moltiplicati per la superficie del mezzo utilizzato e per il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 24 del presente regolamento.

2. La superficie del mezzo pubblicitario è quella indicata nel provvedimento autorizzatorio, ovvero, se difforme, quella effettiva, ed è determinata in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo stesso.

3. L'unità di misura alla quale sono riferite le tariffe è il metro quadrato. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo al mezzo metro quadrato.

## Art. 23

### Tariffa base del canone

1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito elencati<sup>(35)</sup>, determinata in relazione alla categoria di appartenenza dell'area ove l'installazione è richiesta, è stabilita per ogni anno e per ogni metro di superficie, nelle misure di seguito indicate:

#### TARIFFA BASE DEL CANONE

MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA	
	I	II
INSEGNA DI ESERCIZIO	£.16.000	£.8.000
PREINSEGNA	£.16.000	£.8.000
CARTELLO	£.16.000	£.8.000
STRISCIONE	£.16.000	£.8.000
LOCANDINA	£.16.000	£.8.000
STENDARDO	£.16.000	£.8.000
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	£.16.000	£.8.000
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	£.16.000	£.8.000
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	£.32.000	£.16.000
IMPIANTO PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	£.32.000	£.16.000

### Coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria

1. Il coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è stabilito in relazione all'efficacia stessa del mezzo utilizzato, per il quale viene moltiplicata la misura base di tariffa di cui all'art. 23 del presente regolamento.

2. La determinazione del coefficiente di valutazione dell'efficacia pubblicitaria è basata sulla popolazione residente e sulla rilevanza dei flussi turistici nelle diverse zone in cui è stato suddiviso, a norma dell'art. 21 del presente regolamento, il territorio comunale.

3. Il coefficiente di valutazione di cui al comma 1, fermo restando che non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 3, viene determinato analiticamente per ogni mezzo pubblicitario, nelle misure di seguito specificate:

#### COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO PUBBLICITARIO

MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA			
	I	II	III	IV
INSEGNA DI ESERCIZIO	1	1		
PREINSEGNA	1	1		
CARTELLO	1	1		
STRISCIONE	1	1		
LOCANDINA	1	1		
STENDARDO	1	1		
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	1	1		
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	1	1		
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	1	1		

#### Art. 25

##### Tariffa del canone per installazioni di mezzi pubblicitari su beni privati

1. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario venga effettuata su beni privati, le tariffe del canone sono determinate nelle seguenti misure:



**TARIFFA DEL CANONE PER INSTALLAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI  
SU BENI PRIVATI**

MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'AREA	
	I	II
INSEGNA DI ESERCIZIO	£.8.000	£.4.000
PREINSEGNA	£.8.000	£.4.000..
CARTELLO	£.8.000	£ 4.000
STRISCIONE	£.8.000	£ 4.000
LOCANDINA	£.8.000	£ 4.000
STENDARDO	£.8.000	£ 4.000
SEGNO ORIZZONTALE		
RECLAMISTICO	£.8.000	£. 4.000
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	£.8.000	£ 4.000
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O DI PROPAGANDA	£.16.000	£.8.000
IMPIANTI PUBBLICITARI SU VEICOLI	£.16.000	£.8.000

**TITOLO V  
TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO**

**Art. 26**

**Termini e modalità per il pagamento del canone**

1. Il canone deve essere assolto:  
o-per la prima annualità o per il diverso periodo di riferimento dell'installazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- o-per le annualità successive: alla data stabilita nel provvedimento autorizzatorio;
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante

-versamento diretto alla tesoreria del comune;

-versamento nel conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;.

3. Ove l'importo del canone sia superiore a £ 1.000.000 \_\_\_\_\_ il pagamento può essere effettuato in \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di GIUGNO E DICEMBRE \_\_\_\_\_, con le stesse modalità di cui al comma 2.

#### **Art. 27**

##### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14-4-10 N° 639

2. Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.

### **TITOLO VI**

#### **PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

#### **Art. 28**

##### **Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione, procede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il funzionario responsabile in caso di parziale o omesso versamento del canone, notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell'autorizzazione apposita diffida, invitandolo ad adempiere nel termine di \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ giorni.

3. La notifica degli atti di cui ai commi 1 e 2, è effettuata nel termine di \_\_\_\_\_ 30 giorni \_\_\_\_\_.

4. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità, di cui ai precedenti commi 2 e 3.

#### **Art.29**

##### **Sanzioni**

1. Chi effettua l'installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione è comunque tenuto al pagamento del canone, determinato ai sensi del titolo III del presente regolamento ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ % dell'importo non versato.

2. Le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate senza la preventiva autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, o per quelle per le quali non sia stato effettuato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto, sono rimosse d'ufficio dal comune addebitando al responsabile le relative spese. Il comune procede altresì ad eseguire l'immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente.

3. Il comune, per le installazioni di cui al comma 2, provvede ad applicare, oltre alle sanzioni cui al comma 1, se dovute, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, se non comminabili, quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste nei commi 2 e 3, si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. La revoca dell'autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle installazioni protratte senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

### **Art. 30**

#### **Rimborsi**

1. Gli interessati possono richiedere le somme o le maggiori somme versate e non dovute, con apposita istanza rivolta al competente ufficio del comune, nel termine di 30 dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il funzionario responsabile provvede al rimborso delle somme versate e non dovute entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

3. Sulle somme o le maggiori somme versate e non dovute, sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo.

### **Art. 31**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del funzionario preposto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 32**

#### **Disciplina transitoria**

1. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè non sussistano condizioni che ne giustifichino la revoca per contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

2. Il comune, a seguito della richiesta di rinnovo di cui al comma 1, procede alla determinazione del canone, inviando all'interessato un'apposita comunicazione nella quale viene specificato l'ammontare della somma dovuta, nonché i termini e le modalità entro il quale deve essere effettuato ad versamento. Copia di detta comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione, i cui estremi devono essere annotati nel registro di cui all'art. 15 del presente regolamento.

3. Il pagamento del canone costituisce implicito rinnovo del provvedimento di autorizzazione.

**Art. 33**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore<sup>(46)</sup> il 1° gennaio 1999.